

## **IL PROFESSIONISTA ASSEVERANDO DEVE TENER CONTO DEL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI**

- Per le autorimesse comunicanti con l'abitazione è garantita una aerazione naturale complessiva, calcolabile considerando sia le finestre che le porte, pari a 1/30 della superficie del locale, ed un'aerazione permanente pari a 1/100 della superficie del locale (D.M. 01.02.86).
- Le comunicazioni dell'autorimessa con vani a diversa destinazione d'uso, facenti parte dell'edificio, sono protette da porte metalliche piene a chiusura automatica (D.M. 01.02.86).
- I locali accessori ciechi sono dotati di griglia o fessura nella porta di ingresso e, ove possibile, di canna di ventilazione.
- I vani scala negli immobili plurifamiliari sono provvisti di sistema di aerazione diretta naturale tale da consentire l'efficace aerazione dell'intero vano scale, ed sono adeguatamente dimensionati al fine di consentire la movimentazione di lettighe o manovre analoghe.
- Le finestre, i parapetti e le scale sono provvisti di adeguata protezione fino all'altezza di almeno in ml. 1,00 dal piano di calpestio, fatto salvo quanto eventualmente disciplinato dal regolamento comunale edilizio. Le ringhiere sono costruite con montanti verticali distanziati in maniera tale da non lasciar passare una sfera di cm. 10 di diametro.
- Il piano di calpestio dovrà trovarsi ad un livello di almeno 15 cm superiore alla quota del terreno, che dovrà essere sistemato ed impermeabilizzato per una larghezza non minore di 80 cm. (L.R. 44/85, art. 4)
- Al di sotto del solaio del piano terra dovrà essere realizzata una intercapedine d'aria di altezza non inferiore a 20 cm, adeguatamente e permanentemente areata (L.R. 44/85, art. 4).
- L'installazione degli impianti a gas (cucine e caldaie di riscaldamento) sarà effettuato nel rispetto della Legge 46/90, del DPR 447191 e delle norme UNI CIG in vigore. In particolare il locale ad uso cucina sarà essere dotato di canna di esalazione fumi, di norma sfociante oltre il colmo del tetto, collegata ad una cappa aspirante posta sopra il piano cottura, e di foro di aerazione correttamente posizionato e dimensionato,
- La zona cottura, ove sprovvista di finestra sarà ampiamente comunicante con il locale soggiorno, la cui superficie finestrata apribile dovrà essere calcolata in base alla superficie complessiva del soggiorno e della zona cottura.
- I servizi igienici privi di finestra oppure dotati di finestratura a lucernario apribile, sono provvisti di sistema di aerazione artificiale forzata, atto a garantire almeno 4 ricambi d'aria/ora (UNI 10339/95), con funzionamento automatico mantenuto attivo per almeno 10 minuti dopo l'uso.
- Il bagno direttamente comunicante con soggiorno, angolo cattura, cucina, sarà disimpegnato con un locale anti wc.
- Almeno uno dei servizi igienici è dotato di tutte le attrezzature previste dall'art. 7 del D.M. 05.07.75.
- La superficie illuminante ed apribile dei locali principali è conforme a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 44/85 ed è uniformemente distribuita in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, misurato a ml. 0,90 dal pavimento (D.M. 05.07.75).
- Qualora l'areazione dei vani abitabili posti al piano terra e dei vani soggiorno e cucina posti ai piani fuori terra sia garantita solo da porte finestra, queste si apriranno aprirsi ad anta e ribalta o, in alternativa, saranno dotate di apertura nella parte superiore del serramento.
- Per il raggiungimento della percentuale aero illuminante prevista dalla L.R. 44/85, la porta d'ingresso dovrà essere vetrata, fermo restando l'esclusione dal computo della superficie illuminante di quelle parti trasparenti poste ad altezza dal pavimento inferiore a ml. 0,60.
- Le finestre poste ad altezza superiore a ml 1,00 sono apribili per mezzo di comandi

posti ad altezza d'uomo.

- Le altezze interne utili dei vani principali e dei vani accessori adibiti ad abitazione sono conformi a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 44/85 e successive modifiche.
- Le superfici interne utili degli alloggi monovano e dei vani principali (camere da letto e soggiorno) sono conformi a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 44/R5.
- Gli alloggi sono dotati di impianti o sistemi di riscaldamento atti a garantire una temperatura dell'aria interna compresa tra i 18°C ed i 20°C (D.M. 5.7.75)
- Qualora previsti, gli impianti di ventilazione artificiale sono realizzati in conformità alle norme UNI 10339/95 e/o L. 10/91 e D.P.R. 412/93.
- l'isolamento dei vani in modo da ovviare al rumore da calpestio e da funzionamento degli impianti è adeguatamente documentato nella relazione allegata agli atti.